Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 6 luglio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1971, n. **425**.
Chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli esercizi di caffè, bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma dell'articolo 5.

Art. 2.

Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'articolo 1, purchè:

a) ristoranti e bar interni ad alberghi, pensioni e locande, con la limitazione che la somministrazione sia fatta alle persone che vi alloggiano; esercizi interni a

teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, purchè possano accedervi soltanto gli spettatori; esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e aeroportuali o funzionanti sulle autostrade nonchè, limitatamente al periodo della stagione turistica, quelli annessi a *campings*, villaggi turistici o stabilimenti balneari;

b) esercizi pubblici che svolgono un'attività limitata alle ore serali e notturne.

Art. 3.

E' data facoltà all'esercente di tenere aperto l'esercizio qualora la giornata assegnatagli per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

E' facoltativa la giornata di chiusura nella settimana precedente il Natale e la Pasqua.

Art. 4.

Nei casi di esercizi con attività promiscua si applica all'intera azienda la regolamentazione prevista per la attività preminente, fermo rimanendo per gli esercizi annessi alle stazioni di servizio rifornimento di carburante l'obbligo di una giornata di chiusura settimanale.

Art. 5.

Il sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della camera di commercio e degli enti turistici locali, predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti.

Ogni variazione relativa al giorno stabilito per la chiusura settimanale può essere concessa dal sindaco, su istanza dei titolari degli esercizi pubblici interessati, nei modi previsti dal comma precedente.

Art. 6.

Il sindaco trasmette copia dell'elenco degli esercizi compresi nei singoli turni di chiusura obbligatoria alla autorità di pubblica sicurezza che provvede alla notifica agli esercenti interessati.

In ogni esercizio deve essere visibilmente esposto il cartello indicante il giorno di chiusura settimanale.

Art. 7.

Per i comuni o frazioni di comune ove in particolari ricorrenti periodi dell'anno si verifica un eccezionale flusso turistico, il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, la camera di commercio e gli enti turistici locali, può emanare ordinanze di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per periodi complessivamente non superiori a giorni novanta per ogni anno solare.

E' data facoltà al sindaco di emanare ordinanze di deroga temporanea all'obbligo della chiusura settimanale in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico. Tali deroghe non potranno essere superiori complessivamente a giorni cinque per ogni anno solare.

Art. 8.

Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale previsto dalla presente legge sono punite con ammenda non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 300.000.

In caso di recidività, l'autorità competente può adottare provvedimenti amministrativi di sospensione o di revoca della licenza.

Le infrazioni alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 sono soggette alla pena pecuniaria di lire 10.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — DONAT-CATTIN — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 11 giugno 1971, n. **426**.
Disciplina del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.
REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

Art. 1.
(*Istituzione del registro*)

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

Art. 2.

(*Iscrizione nel registro*)

Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario e provvisorio, nonchè:

1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonchè tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attività previste dall'articolo 1, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo stesso.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciali.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta, salva la osservanza delle altre disposizioni di legge.

L'iscrizione nel registro per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Il registro specificherà accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali è stata presentata la domanda di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(*Registro speciale per gli ambulanti*)

Sono iscritti a una speciale sezione del registro coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per commercio in forma ambulante si intende l'attività di vendita esercitata a domicilio dei compratori oppure su aree pubbliche, nelle forme previste dal regolamento, direttamente dal commerciante con il solo aiuto di familiari e di non più di due dipendenti.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al primo comma del presente articolo i richiedenti, oltre a essere in possesso del certificato di iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, debbono avere compiuto la maggiore età e debbono superare la prova di alfabetismo prevista nell'articolo 12, secondo comma, del citato testo unico.

Art. 4.

(*Domanda di iscrizione*)

Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le società hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge allo esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto *a*) del comma precedente, nonchè di quelli richiesti dal successivo articolo 7.

Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione. Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni.

Art. 5.

(*Requisiti professionali per il commercio*)

Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

(*Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa*)

Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) avere superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 5 un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

2) oppure avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attività quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;

3) oppure avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Art. 7.

(*Requisti morali*)

L'iscrizione nel registro è negata, salvo quanto disposto dall'articolo 3, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti;

2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

(*Ricorsi*)

Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 4 che negano la iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato può proporre azione dinanzi al tribunale della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta regionale, l'azione giudiziaria può essere ugualmente proposta.

Art. 9.

(*Elenco speciale*)

Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:

1) che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attività indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile;

2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico;

3) che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attività indicate nell'articolo 1.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Art. 10.

(*Diritti dovuti per l'iscrizione*)

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire 15.000.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo II.

PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO

Art. 11.

(*Principi generali*)

Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione.

Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso.

Art. 12.

(*Piani comunali*)

Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive

per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttività del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonchè un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

Le disponibilità che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.

Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.

Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed è soggetto a revisione quadriennale.

Art. 13.

(*Strumenti urbanistici in atto e insediamenti commerciali*)

Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Art. 14.

(*Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo*)

Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.

Art. 15.

(*Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con più di 50 mila abitanti*)

Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 è composta da:

il sindaco o suo delegato che la presiede;

due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;

un rappresentante della camera di commercio;

il direttore dell'UPICA;

un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 16.

(*Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti*)

Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 è composta da:

il sindaco o un suo delegato che la presiede;

due esperti designati dalla giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico;

tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;

tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 17.

(*Commissione regionale*)

La commissione di cui agli articoli 26 e 27, primo comma, è composta da:

il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico designati dalla Giunta regionale;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 18.

(*Interventi surrogatori per la costituzione delle commissioni*)

In caso di mancata designazione di uno o più membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura è seguita dal Presidente della Giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o più membri della commissione di cui all'articolo 17.

Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

Nel caso di mancata nomina della commissione di cui all'articolo 17 nei termini previsti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate.

Art. 19.

(*Durata delle commissioni*)

Le commissioni durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione.

Art. 20.

(*Redazione e approvazione dei piani - Ricorsi*)

Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione è stata deliberata dal consiglio comunale.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nella « Gazzetta Ufficiale » della regione.

Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne è stata data notizia.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione o della inserzione nella « Gazzetta Ufficiale » della regione.

Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Contro il piano approvato è ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende respinto.

Art. 21.

(*Commissario* ad acta)

Qualora entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 22.

(*Ricorso al Ministero*)

Nel caso di contrasti fra piani di comuni contermini appartenenti a regioni diverse, è ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve pronunciarsi entro centottanta giorni dalla presentazione.

Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

Art. 23.

(*Invio alla Giunta regionale di copia dei piani*)

Il sindaco è tenutó a trasmettere alla Giunta regionale una copia dei piani approvati nonchè le variazioni di volta in volta intervenute.

Capo III.

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24.

(*Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita*)

L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.

Art. 25.

(*Procedura per le domande*)

La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o trasferimento di quello esistente, deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie dei locali di vendita e al tipo di attività che si intende svolgere e dalla prova che il richiedente risulta iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge.

Art. 26.

(*Nullaosta regionale per esercizi con più di* 400 *metri quadrati in comuni con meno di* 10 *mila abitanti*)

Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nullaosta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17.

Art. 27.

(*Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita*)

L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nullaosta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.

Art. 28.

(*Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi*)

I sindaci trasmettono alla Giunta regionale copia di tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli articoli 26 e 27 per le quali si richiede il nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco è ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla Giunta regionale che decide entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 29.

(*Subingresso - Casi di priorità*)

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge.

Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorità rispetto alle domande nuove, purchè i richiedenti abbiano esercitato l'attività commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni.

In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

Art. 30.

(*Domande concorrenti*)

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sarà concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 31.

(*Revoca dell'autorizzazione*)

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;

c) venga cancellato dal registro di cui al capo I della presente legge.

Art. 32.

(*Ricorsi*)

Contro i provvedimenti del sindaco, entro trenta giorni dalla loro notificazione, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa fino a quando non sia costituito e funzionante il tribunale regionale amministrativo.

Art. 33.

(*Silenzio rifiuto*)

Salvo quanto disposto negli articoli 26 e 27 della presente legge, la domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 34.

(*Spacci interni*)

La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.

Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e 9 della presente legge.

Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui al precedente comma.

Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.

Art. 35.

(*Distribuzione automatica*)

La distribuzione al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita o nelle loro immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Il regolamento di esecuzione fissa la procedura e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Art. 36.

(*Forme speciali di vendita*)

La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge.

Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle

autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.

Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

Le modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

CAPO IV.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.
(*Tabelle merceologiche*)

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.

Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

I comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

Nell'ambito della gamma merceologica consentita, la autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista.

Art. 38.
(*Pubblicità dei prezzi*)

L'obbligo dell'indicazione dei prezzi previsto dal regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, deve essere osservato per le merci di largo e generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita. Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per le altre merci, la indicazione dei prezzi avverrà con le modalità e le esenzioni determinate dal regolamento d'esecuzione.

Art. 39.
(*Sanzioni*)

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 5.000.000.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni.

Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge.

Art. 40.
(*Applicazione del divieto della vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso esercizio*)

Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro tre anni debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 41.
(*Regolamento di esecuzione*)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato emanerà il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo.

Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 5.000 a lire 500.000.

Art. 42.
(*Norme di attuazione*)

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, o della licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, entro un anno a decorrere dalla data predetta.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 24, previa istanza da presentare al comune ove ha sede l'esercizio, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Coloro i quali non provvedono ai suddetti adempimenti, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 43.
(*Autorizzazioni nel periodo transitorio*)

Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere riproposte, mantenendo la data originaria di presentazione, alle autorità competenti in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.

Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge.

Art. **44.**

(*Ricorsi pendenti*)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Giunte provinciali amministrative decideranno sui ricorsi pendenti, sentite le commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, secondo i criteri generali della presente legge, entro 15 mesi dalla data della sua pubblicazione.

Le predette commissioni dovranno esprimere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta.

Scaduto inutilmente tale termine, o comunque decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero e le Giunte provinciali decidono autonomamente entro i novanta giorni successivi.

Art. 45.

(*Sfera di applicazione della legge*)

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;

2) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;

4) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

5) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

6) agli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali.

Art. 46.

(*Norme abrogate*)

Sono abrogati: il regio decreto-legge 16 novembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501; l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1934, n. 227; il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142; la legge 10 luglio 1962, n. 889; e ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — RESTIVO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 4 luglio 1971, n. **427.**

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO-LEGGE 5 luglio 1971, n. **428.**

Aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare il fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevata da 100 a 150 miliardi di lire. L'ulteriore somma di lire 50 miliardi sarà versata sul fondo speciale costituito presso l'Istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo.

Art. 2.

Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1971 e 1972 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 50 miliardi.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonchè dagli interessi re-

lativi, per l'anno 1971 si farà fronte con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1971 e 1972, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 9. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 5 luglio 1971, n. **429.**

Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ed aumentare lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 %; conseguentemente lo sgravio contributivo complessivo in favore delle aziende industriali e artigiane per il personale anzidetto, risulta pari al 30 %.

In relazione al disposto del comma precedente l'apporto dello Stato in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, gestita dall'INPS, di cui all'art. 19 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato negli anni 1971 e 1972 rispettivamente di lire 18 miliardi e di lire 36 miliardi. Di pari somma è elevato l'importo dei certificati speciali di credito che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni indicati a copertura della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge anzidetto.

Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con le modificazioni di cui al primo comma del presente articolo, a favore delle aziende industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali, è prorogato, con le procedure e modalità di cui allo stesso articolo, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980.

Con successivo provvedimento legislativo sarà determinato l'importo delle somme che, a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'INPS, a partire dal 1973.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — TAVIANI — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 7. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 5 luglio 1971, n. **430.**

Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la marina mercantile e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 50 miliardi, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 25 miliardi per l'anno 1971 e di lire 25 miliardi per l'anno 1972.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1971 e 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, oppure con la emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno 1971, sarà fatto fronte mediante la riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1971 e 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il dividendo attribuito allo Stato, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, numero 1034, e gli apporti del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione del Mediocredito centrale sono detraibili nella determinazione, rispettivamente, del reddito imponibile e del patrimonio imponibile del medesimo Istituto.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985, per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi, per la effettuazione di operazioni di credito finanziario previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Art. 5.

Le modalità e le condizioni per la erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente art. 4 saranno fissate con provvedimento del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Art. 6.

Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

L'importo massimo dei finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a 1.500 milioni di lire. In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui all'art. 5 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, il predetto limite d'importo può essere elevato a 2.000 milioni di lire.

Art. 7.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 500 milioni per il periodo dal 1971 al 1980 e di lire 500 milioni per il periodo dal 1972 al 1981.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno esserlo negli anni successivi.

Art. 8.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è conferita per l'anno 1971 la somma di lire 3 miliardi.

Art. 9.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 maggio 1967, n. 451 e dalla legge 30 maggio 1970, n. 379, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 10.

Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1971.

Art. 11.

All'onere recato dall'art. 4 e dagli articoli da 6 a 10 del presente decreto, per complessive lire 14.100 milioni per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del cap. n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — PRETI — GIOLITTI — GAVA — ATTAGUILE — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 6. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 5 luglio 1971, n. **431.**

Provvedimenti straordinari per lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 1° luglio 1971 e fino a quello corrente alla data del 30 giugno 1972 è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. dalle imprese artigiane e da quelle industriali che impiegano fino a 300 dipendenti.

Lo sgravio contributivo è stabilito a favore dei datori di lavoro nella misura del 5 % delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso alle imprese artigiane ed industriali considerate tali dalle norme sugli assegni familiari, con esclusione di quelle operanti nel settore dell'edilizia di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e nel settore dei trasporti.

Lo sgravio contributivo è altresì concesso, limitatamente a 300 unità lavorative, alle imprese industriali che alla data del 1° giugno 1971 occupavano non oltre 500 dipendenti.

Ai fini del precedente comma le imprese calcoleranno l'ammontare dello sgravio applicando il 5 % su di una massa salariale pari a 300 volte il valore del salario medio unitario liquidato in ciascun periodo di paga ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Art. 2.

I benefici previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono cumulabili con quelli stabiliti dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'importo dello sgravio concesso in applicazione dell'art. 1 del presente decreto è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con un corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 221 miliardi.

Ai fini del conguaglio, da effettuarsi al termine del periodo considerato, sulla base dei rendiconti regolarmente approvati, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria terrà apposita evidenza contabile dell'ammontare degli sgravi concessi.

Art. 4.

All'onere di lire 221 miliardi si provvede con il netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1971 e 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con la emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà fatto fronte per l'anno 1971 con riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni 1971 e 1972, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 8. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 5 luglio 1971, n. **432**.
Interventi in favore dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi in favore dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'anno finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle attività di cui ai sottoindicati articoli della legge predetta:

	Milioni
Art. 8. — *Contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*	3.000
Art. 9. — *Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*	7.000
Art. 11. — *Interventi per la concessione di crediti di conduzione*	11.000

Di detto stanziamento lire 5 miliardi sono destinati agli interventi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Art. 12. — Apporto al fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo sviluppo della meccanizzazione agricola	13.000
Art. 13. — Apporto al fondo istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo della zootecnia	13.000
Art. 37. — Spese generali	3.000

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1971, i seguenti limiti di impegno:

	Milioni
Art. 6 (terzo comma). — Concorso negli interessi sui mutui straordinari *una tantum* a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli	1.400
Art. 16. — Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario	3.000
Art. 23. — Estinzione passività consorzi di bonifica	100

I mutui straordinari *una tantum* di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, modificato dall'art. 11 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dall'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, possono essere concessi alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1969 ed in essere alla data del 28 febbraio 1971.

Detti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 per cento delle predette passività purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Art. 3.

All'onere relativo all'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificazioni di credito. Si applicano le norme di cui all'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 4.

All'onere relativo all'art. 2 del presente decreto, per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. 433.

Autorizzazione alla fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla curia generalizia della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria (Claretiani), al prezzo di L. 250.000.000, l'appezzamento di terreno, situato nel comune di Roma, avente accesso, a mezzo di strada privata, dalla via Aurelia km. 12°, civico n. 619, della superficie di mq. 10.000, meglio specificato nel contratto preliminare di vendita 16 settembre 1970, a rogito dott. Alfredo De Martino, notaio in Roma, n. 42107 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 144. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971, n. 434.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma.

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate le modifiche agli articoli 3, 4, 14, 18 e 21 dello statuto dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 138. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. 435.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. del Rosario, nel comune di Villa S. Giovanni.

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 25 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni del 15 maggio e 16 novembre 1968, 4 marzo 1970 e 8 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V. del Rosario, in località Ferrito della frazione Cannitello del comune di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 134. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1971.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 2, comma primo, e l'art. 5 del decreto sopra menzionato, concernenti la nomina a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1971 con cui è stato costituito il nuovo consiglio di amministrazione dell'istituto predetto;

Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento del 15 aprile 1971, ha provveduto alla proposta di una terna di nomi per la nomina del presidente dell'istituto;

Ritenuta l'opportunità di nominare presidente dello istituto la persona indicata per prima nella terna proposta dall'anzidetto consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Fernando Montagnani è nominato presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1971
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 61

(6437)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1970.

Devoluzione delle funzioni del soppresso ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero in Brindisi al commissariato di pubblica sicurezza presso lo scalo marittimo ed aereo nella stessa città.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento alla legge sull'emigrazione, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, concernente la modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli ispettorati ed uffici dell'emigrazione nel territorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1970 che sopprime l'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero di Brindisi;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, terzo comma, il quale prevede che nelle località in cui non siano istituiti ispettorati di frontiera, le loro funzioni possono essere attribuite, in tutto o in parte, ad uffici di amministrazioni diverse da quella degli affari esteri;

Considerato che nel porto di Brindisi continuano a fare scalo navi in servizio di emigrazione e che in conseguenza è necessario assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni già attribuite al soppresso ispettorato di frontiera, anche ai fini della tutela e dell'assistenza degli emigranti in partenza e dei rimpatriati in arrivo;

Decreta:

A decorrere dalla data di soppressione dell'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero in Brindisi le funzioni svolte da detto ufficio sono devolute al commissariato di pubblica sicurezza presso lo scalo marittimo ed aereo nella stessa città.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1971
Registro n. 328 *Esteri, foglio n.* 271

(6357)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1970.

Devoluzione delle funzioni del soppresso ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero in Palermo al commissariato di pubblica sicurezza presso lo scalo marittimo ed aereo nella stessa città.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento della legge sull'emigrazione, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, concernente la modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli ispettorati ed uffici dell'emigrazione nel territorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1970 che sopprime l'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero di Palermo;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, terzo comma, il quale prevede che nelle località in cui non siano istituiti ispettorati di frontiera, le loro funzioni possono essere attribuite, in tutto o in parte, ad uffici di amministrazioni diverse da quella degli affari esteri;

Considerato che nel porto di Palermo continuano a fare scalo navi in servizio di emigrazione e che in conseguenza è necessario assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni già attribuite al soppresso ispettorato di frontiera, anche ai fini della tutela e dell'assistenza degli emigranti in partenza e dei rimpatriati in arrivo;

Decreta:

A decorrere dalla data di soppressione dell'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero in Palermo le funzioni svolte da detto ufficio sono devolute al commissariato di pubblica sicurezza presso lo scalo marittimo ed aereo nella stessa città.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1971
Registro n. 328 *Esteri, foglio n.* 270

(6356)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 357, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota n. 2027 dell'8 settembre 1970 con la quale l'Unione sindacale provinciale di Terni della C.I.S.L. prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Natale Mancinelli con il sig. Severino Severini;

Vista la nota dell'8 settembre 1970 con la quale il sig. Natale Mancinelli rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Severino Severini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Terni, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Natale Mancinelli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 389

(6011)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1970.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro n. 3, foglio n. 1, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota n. 3933 del 31 agosto 1970 con la quale la Unione provinciale dei sindacati lavoratori (C.I.S.L.) di Varese prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Luigi Landoni con il sig. Marino Pattini;

Vista la nota del 2 luglio 1970 con la quale il signor Luigi Landoni rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Pattini Marino è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Varese, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Luigi Landoni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 390

(6010)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 366, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota n. 9374 in data 21 luglio 1970 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Macerata con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè deceduto, l'avv. Francesco Lampa, funzionario dell'ufficio predetto designato a sostituire il presidente della citata commissione in caso di assenza, con il dott. Umile Antomarini;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Umile Antomarini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Macerata, quale funzionario designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione dell'avv. Francesco Lampa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 394

(6013)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 14, foglio n. 65, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota n. 8151 del 25 agosto 1970 con la quale l'ufficio del genio civile di Latina, prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante ing. princ. Nicolino Tartaglione con l'ing. princ. Adriano Zoina;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. princ. Adriano Zoina è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione dell'ing. princ. Nicolino Tartaglione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1971
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 128

(6014)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Sostituzione di un componente del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1971, con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale di coordinamento per la durata di un triennio;

Vista la nota in data 14 aprile 1971, prot. n. 50135/XV, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa, quale proprio rappresentante in seno al comitato centrale di coordinamento sopra menzionato, lo ispettore capo dott. Antonio Ianniello in sostituzione dell'ispettore capo dott. Pasquale Tiacci, destinato ad altro incarico;

Decreta:

L'ispettore capo dott. Antonio Ianniello è chiamato a far parte del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, quale rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dottor Pasquale Tiacci, a decorrere dalla data del presente decreto e fino alla durata in carica dell'anzidetto comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro: PRETI

(5978)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena concernente la graduazione delle sanzioni amministrative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti le misure delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272, concernente la facoltà concessa alla Cassa marittima tirrena di procedere ad una graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la deliberazione adottata in data 18 marzo 1969 dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena relativa alla graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione della delibera anzidetta;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena, nella seduta del 18 marzo 1969, concernente la graduazione delle sanzioni amministrative prevista negli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Roma, addì 15 giugno 1971

p. *Il Ministro*. DE MARZI

Estratto del verbale della seduta del 18 marzo 1969 del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena

(*Omissis*).

4) GRADUAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione sull'argomento, il Consiglio approva all'unanimità il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge n. 272 del 21 aprile 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, concernente la graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà concessa all'Istituto dall'art. 1, primo comma, della citata legge;

Considerati i criteri indicati nella legge predetta per la graduazione della penalità;

Delibera:

Le penalità da applicare agli armatori inadempienti, purchè la inadempienza si sia verificata in buona fede e venga provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva, sono fissate come segue:

1) *Penalità per ritardata denuncia d'esercizio o denuncia infedele* (art. 50, secondo e quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124).

	Con spontanea regolarizzazione	Senza spontanea regolarizzazione
a) entro 60 giorni dalla scadenza del termine	1/5 della penale	1/4 della penale
b) oltre i 60 giorni ma non oltre l'anno quando risulti evidente la buona fede	1/3 della penale	1/2 della penale
c) in tutti gli altri casi	3/4 della penale	100 %

2) *Penalità per il ritardato pagamento dei contributi* (art. 50, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) per pagamenti a scadenza fissa (rate di premio) e per pagamenti su richiesta della Cassa (regolazioni, supplementi, conguagli, ecc.):

a) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine . . . . . 1/10 della penale (oltre gl'interessi);
b) tra il 31° ed il 60° 1/5 della penale (oltre gl'interessi);
c) tra il 61° ed il 120° 1/3 della penale (oltre gl'interessi);
d) oltre il 120° . . . 100 % della penale (oltre gl'interessi).

3) *Penalità per i casi di recidiva* (art. 51 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124):

a) per recidive nello stesso anno solare in cui si è verificata la prima inadempienza non si applica la sanzione;

b) per recidive che si verificano nel secondo anno consecutivo	10 % dell'importo da rimborsare sino ad un importo massimo pari ad una mensilità delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente;
c) per recidive che si verificano nel terzo anno consecutivo	30 % dell'importo da rimborsare sino ad un importo massimo pari ad una trimestralità delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente;
d) per recidive dal quarto anno consecutivo in poi . . .	100 % dell'importo da rimborsare sino ad un importo massimo pari ad una semestralità delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente.

(*Omissis*).

(6006)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa circolo Giosuè Carducci s. r. l. », con sede in Legnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 13-15 febbraio 1971 alla società « Cooperativa circolo Giosué Carducci s.r.l. », con sede in Legnano (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa circolo Giosuè Carducci s.r.l. », con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Marasi in data 3 febbraio 1933 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Francesco Mirabelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6106)

DECRETO PREFETTIZIO 22 giugno 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1971, n. 37770/Div.III, con il quale l'ing. Gennaro Farina venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità nella sua qualità di capo dell'ufficio del genio civile di Novara;

Considerato che l'ing. Gennaro Farina è stato trasferito in altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al consiglio provinciale di sanità con l'ing. Giorgio Gnudi che in atto riveste la carica di capo dell'ufficio del genio civile di Novara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'ing. Giorgio Gnudi è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione dell ingegnere Gennaro Farina, trasferito in altra sede.

Novara, addì 22 giugno 1971

Il prefetto: VILLA

(6268)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 maggio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Poggio Rusco.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1971 è stato sciolto il consiglio comunale di Poggio Rusco ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott Rosolino Marinello, funzionario di questa prefettura.

Poichè il commissario straordinario sta curando l'attuazione di un complesso di provvedimenti amministrativi e finanziari di particolare importanza ed indispensabili per il buon funzionamento dell'ente, concernenti, fra l'altro, l'esecuzione di importanti opere pubbliche, la revisione generale dei tributi comunali, nonchè una più organica ed efficiente sistemazione dei servizi e degli uffici municipali, si rende necessaria la proroga della gestione straordinaria in atto.

Ciò stante, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni, si è adottato l'unito decreto con cui la gestione straordinaria del comune di Poggio Rusco viene prorogata per tre mesi a decorrere dal 25 maggio 1971.

Mantova, addì 23 maggio 1971

Il prefetto: CUPAIUOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1971, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Poggio Rusco e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il vice prefetto ispettore dott. Rosolino Marinello, funzionario di questa prefettura;

Considerato che con il 24 maggio 1971 scadrà il termine per la durata della gestione commissariale stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, sia prorogata per tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Poggio Rusco, affidata al vice prefetto ispettore dott. Rosolino Marinello, è prorogata per tre mesi a decorrere dal 25 maggio 1971.

Mantova, addì 23 maggio 1971

Il prefetto: CUPAIUOLO

(6267)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Caulonia

Con decreto 26 febbraio 1971, n. 786, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in destra del torrente Amusa, in località San Leone del comune di Caulonia (Reggio Calabria), non censito in catasto, della superficie di mq. 1466 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 dicembre 1961, dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6052)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Imola

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche, per l'Emilia n. 14030/I in data 16 giugno 1971, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Imola relativa ad insediamento scolastico nel comune (scuola elementare in via Fontanelle).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n 1187.

(6124)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione della quota di base per lo zucchero alla Società Eridania zuccherifici nazionali

Con decreto ministeriale, addì 18 giugno 1971, a seguito della fusione per incorporazione della Società fondiaria agricola industriale - SFAI, con sede in Fossalta di Portogr్auro (Venezia), nella Società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova, la quota di base prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1970 a favore della suindicata Società Eridania zuccherifici nazionali, viene maggiorata di un quantitativo pari alla quota già attribuita alla Società fondiaria agricola industriale - SFAI.

Pertanto, la quota di base assegnata alla società SFAI è annullata e la quota di base complessiva della Società Eridania zucherifici nazionali è elevata a q.li 4.371.112.

(6160)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1971, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6259)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1971, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6260)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1971, il comune di Albano Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 108.213.002, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6263)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della «Lotteria di Monza» (Manifestazione 20 giugno 1971)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 20 giugno 1971 ed esito del «Gran Premio della Lotteria» svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle cinque autovetture classificate ai primi cinque posti nell'ordine di arrivo nel «Gran Premio della Lotteria» svoltosi il 20 giugno 1971 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie S n. 31781:
L. 150.000.000 abbinato all'autovettura n. 43.
2) Biglietto serie D n. 06066:
L. 75.000.000 abbinato all'autovettura n. 41.
3) Biglietto serie M n. 96369:
L. 50.000.000 abbinato all'autovettura n. 2.
4) Biglietto serie L n. 10131:
L. 30.000.000 abbinato all'autovettura n. 26.
5) Biglietto serie F n. 11351:
L. 20.000.000 abbinato all'autovettura n. 29.

B) Premi abbinati alle altre autovetture partecipanti alla corsa «Gran Premio della Lotteria» aventi diritto ciascuno al premio di L. 5.000.000:

1) Bigl. serie	B	n. 72253	9) Bigl. serie	P	n. 64165
2) » »	C	» 30459	10) » »	R	» 03851
3) » »	D	» 79981	11) » »	S	» 25171
4) » »	E	» 39948	12) » »	S	» 81758
5) » »	G	» 97897	13) » »	U	» 33121
6) » »	N	» 72406	14) » »	U	» 69756
7) » »	O	» 65501	15) » »	V	» 73028
8) » »	O	» 81182			

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie S n. 31781 vincente il primo premio . . . . . L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie D n. 06066 vincente il secondo premio . . . . » 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie M n. 96369 vincente il terzo premio . . . . » 750.000
4) al venditore del biglietto serie L n. 10131 vincente il quarto premio . . . . » 500.000
5) al venditore del biglietto serie F n. 11351 vincente il quinto premio . . . . » 250.000

Ai venditori degli altri quindici biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 67.000 ciascuno.

(6299)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 2 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,75	622,756	622,75	622,75	622,70	622 —	622,85	622,75	622,75	622,90
Dollaro canadese	608,65	608,65	608 —	608,65	608,80	617,25	608,73	608,65	608,65	609 —
Franco svizzero	151,94	151,94	151,98	151,94	151,90	152,05	151,97	151,94	151,94	152,02
Corona danese	83,105	83,105	83,10	83,105	83,10	82,90	83,10	83,105	83,10	83,15
Corona norvegese	87,65	87,65	87,65	87,65	87,50	87,55	87,64	87,65	87,65	87,70
Corona svedese	120,67	120,67	120,65	120,67	120,90	120,40	120,6550	120,67	120,67	120,75
Fiorino olandese	174,75	174,75	174,66	174,75	174,70	175,08	174,75	174,75	174,75	174,75
Franco belga	12,519	12,5190	12,53	12,519	12,53	12,54	12,52	12,519	12,51	12,50
Franco francese	112,94	112,94	113 —	112,94	112,80	112,78	112,945	112,94	112,94	112,95
Lira sterlina	1506,55	1506,55	1507,75	1506,55	1506,75	1504,45	1506,80	1506,55	1506,55	1507,50
Marco germanico	177,92	177,92	177,92	177,92	177,80	176,20	177,89	177,92	177,92	177,95
Scellino austriaco	24,961	24,9610	24,9625	24,961	25 —	24,90	24,9575	24,961	24,96	24,95
Escudo portoghese	21,865	21,865	21,89	21,865	21,90	21,85	21,865	21,865	21,86	21,95
Peseta spagnola	8,9525	8,9525	8,95	8,9525	8,95	8,94	8,9550	8,9525	8,95	8,97

Media dei titoli del 2 luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,80
Redimibile 3,50 % 1934	98,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,375
» 5 % (Ricostruzione)	91,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,40
» 5 % (Beni esteri)	89,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,675
» 5,50 % » » 1968-83	89,90
» 5,50 % » » 1969-84	89,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1980)	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,80
Dollaro canadese	608,69
Franco svizzero	151,955
Corona danese	83,102
Corona norvegese	87,645
Corona svedese	120,662
Fiorino olandese	174,75
Franco belga	12,519
Franco francese	112,942
Lira sterlina	1506,675
Marco germanico	177,905
Scellino austriaco	24,959
Escudo portoghese	21,865
Peseta spagnola	8,954

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Acquaviva Picena, e della Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Monteprandone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monteprandone, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Acquaviva Picena, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli delle due casse menzionate siti in Acquaviva Picena ed in Monteprandone.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 28 giugno 1970, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), e della Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Monteprandone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1. Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) e della Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Monteprandone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2. La Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due Casse menzionate siti in Acquaviva Picena ed in Montprandone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1971

Il Governatore: CARLI

(6193)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Turi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa per minorati fisici di Turi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Turi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai

sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1971
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 342

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Bari

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Turi, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 6 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5748)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Acireale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Acireale attualmente occupato dal dott. Sidoti Croce, nato a Mineo il 1° gennaio 1905, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Acireale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catania entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 343

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catania

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Acireale, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 6 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5749)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione femminile di Airola

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la casa rieducazione femminile di Airola attualmente occupato dal dott. Iabbraccio Vincenzo nato a Pietralcina il 7 gennaio 1891, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione femminile di Airola.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1971
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 344

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione femminile di Airola, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 6 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5750)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Alghero attualmente occupato dal dott. Silanos Antonio nato ad Alghero il 23 aprile 1897, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo

dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 345

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . . cap . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 6 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5751)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica al bando di concorso a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale in data 31 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1970, registro n. 8, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 10 novembre 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che reca nuove norme per quanto attiene ai programmi di esame ed alle relative prove per l'ammissione nelle carriere direttive tecniche dello Stato;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del programma di esame previsto dal decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di esame del concorso a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 10 novembre 1970, è sostituito dal seguente:

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La prova scritta verterà sulle seguenti materie:

A) *Igiene generale e speciale*:

1) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale ed artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale ed artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri - ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale e artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costituzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulla classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

B) *Malattie infettive; malattie di particolare rilevanza sociale; aspetti tecnico-organizzativi di alcuni servizi sanitari*:

1) generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes - zoster, varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettsiosi similari, psittacosi ed ormitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi.

3) I tumori maligni; le malattie reumatiche; le malattie cardiovascolari; gli stati disendocrini e dismetabolici; le tossicosi da stupefacenti e da sostanze psico-attive; le malattie veneree; i servizi trasfusionali e la produzione degli emoderivati; le indagini di massa nella medicina preventiva; l'assistenza ai discinetici, ai mutilati ed agli invalidi civili.

PROVA PRATICA

Consiste in due parti:

A) indagini di laboratorio:

1) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritte e pratica.

B) statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche).

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità);

C) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica;

D) lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Art. 2.

La prova scritta del concorso indicato nelle premesse avrà luogo in Roma, presso il Ministero della sanità - piazzale della Industria, EUR, piano terra, stanza n. 29 il giorno 20 luglio 1971 alle ore 8,30.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione circa le modalità per l'accesso ai suddetti locali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1971
Registro n. 6, *foglio n.* 179

(6161)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di comandato presso la scuola annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea, annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e modificato con decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Visto il bando di concorso ad un posto di alunno presso la scuola sopra riferita, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato, emanato dal presidente dell'istituto suddetto il 3 febbraio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 6 marzo 1971;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra citato è composta come segue:

Presidente:

Ciasca prof. Raffaele, presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Membri:

Saitta prof. Armando, ordinario di storia moderna presso l'Università di Roma, quale direttore della scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto medesimo;

Valsecchi prof. Franco, ordinario di storia moderna presso l'Università di Roma.

Roma, addì 7 giugno 1971

Il Ministro: MISASI

(5949)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso per titoli a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n 2 del 3 maggio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 maggio 1970: Modifica della graduatoria di merito del concorso per titoli a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1967.

(6133)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n 2 del 3 maggio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1970: Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio, in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1967.

(6134)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n 2 del 3 maggio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1970: Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1967.

(6135)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici per i compartimenti di Milano, Firenze, Napoli e Bari per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 530 posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1. in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso, citato nelle premesse, nei compartimenti sottoindicati, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI MILANO

Membri:

Guida dott. ing. Marino, ispettore capo;

Cerciello perito industriale Domenico, capo tecnico superiore;

Tavecchia perito industriale Giovanni, segretario tecnico;

Fattori perito industriale Floris, segretario tecnico.

Segretario:

Pettenazza Dario, segretario.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Membri:

Bartolomei dott. ing. Vincenzo, ispettore principale;

Pace perito industriale Remo, capo tecnico superiore;

Toni perito industriale Pier Giovanni, capo tecnico;

Fuiano perito industriale Vincenzo, capo tecnico.

Segretario:

Mannelli Ugo, segretario.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Membri:

Castellano dott. ing. Giuseppe, ispettore capo;

Squitieri perito industriale Angelo, capo tecnico superiore;

Biondo perito industriale Antonio, capo tecnico superiore;

De Masi perito industriale Rodolfo, segretario tecnico.

Segretario:

Ferraro Mario, segretario.

COMPARTIMENTO DI BARI

Membri:

Anastasio dott. Gaetano, ispettore principale;

Fuiani Mario, segretario tecnico superiore;

Martucci Antonio, capo tecnico;

Bellino Gaetano, capo tecnico.

Segretario:

Laudadio Leonardo, segretario.

Roma, addì 27 maggio 1971

Il direttore generale: FIENGA

(5986)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.